

REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE
DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

ART. 1
Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura Comunale formalmente istituita presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
2. L'avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di San Giuseppe Vesuviano, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 2
Principi di Autonomia

1. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza così come previsto dall'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 del nuovo ordinamento forense.
2. Gli Avvocati comunali esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico ed ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, ad eccezione di quella relativa al Servizio Legale ovvero Ufficio di Staff Legale, non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento della loro attività professionale.
3. I professionisti predetti rispondono unicamente al legale rappresentante dell'ente nell'adempimento del mandato professionale pur corrispondendo direttamente con i responsabili dei servizi per la acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini della esecuzione del mandato.
4. L'Amministrazione comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.

ART. 3
Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - a) Contenziosa: l'Avvocatura Comunale esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo, ad eccezione di quelle relative al Servizio Legale ovvero Ufficio di Staff Legale.
 - b) Consulativa: L'avvocatura Comunale presta la propria consulenza agli organi istituzionali e burocratici del Comune.
2. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, con mandato conferito dal Sindaco e con deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.
3. Il patrocinio, l'assistenza in giudizio del Comune ed incarichi di consulenza legale, possono essere conferiti dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni, avuto riguardo alla specifica competenza del professionista incaricato nella materia oggetto del contenzioso. I rapporti con i professionisti esterni saranno regolati da apposita convenzione. Sulla corretta corresponsione dei compensi vigilerà l'Avvocatura Comunale che provvederà a richiedere al professionista incaricato il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine tutte le volte in cui i detti compensi superino l'ammontare complessivo, al netto di IVA e CPA, di

euro 30.000,00 (trentamila/00).

4. Nelle ipotesi in cui sussistono cause di incompatibilità da parte dell'Avvocatura interna, la rappresentanza dell'ente potrà essere conferita ad un avvocato professionista del libero foro, il quale non deve trovarsi in condizione di conflitto di interessi con il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
5. L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito all'abbandono, rinuncia o transazione di giudizi nei quali è costituita.
6. Su richiesta del Segretario Comunale ovvero dei singoli Responsabili di Servizio, l'Avvocatura Comunale:
 - a) può esaminare i progetti di regolamenti e i capitolati redatti dagli Uffici;
 - b) può predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con gli Uffici interessati ovvero può esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dagli Uffici;
 - c) recupera, su richiesta dei singoli uffici che devono fornire adeguata documentazione, previa deliberazione di incarico in tal senso della Giunta Comunale, i crediti di spettanza dell'Amministrazione;
 - d) svolge ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti.

ART.4 Nomina Periti

L'Avvocatura Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può proporre la nomina di periti di parte sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, con provvedimento che deve essere adottato da parte del dirigente competente.

ART. 5 Dovere di Collaborazione Rapporti con gli uffici comunali

1. All'Avvocatura Comunale debbono essere trasmessi tempestivamente tutti gli atti giudiziari notificati al Sindaco n.q. di legale rappresentante dell'Ente.
2. I singoli Uffici hanno l'obbligo di comunicare, attraverso idonee relazioni, quanto è a loro conoscenza, nonché rimettere all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per l'adempimento dei suoi compiti, onde scongiurare decadenze e prescrizioni.
3. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, su espressa richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura, nonché ad informare adeguatamente il legale costituito in giudizio e trasmettere ad esso, tutti gli atti provvedimenti assunti successivamente alla instaurazione del contenzioso nel quale lo stesso è stato formalmente incaricato di difendere l'ente.
4. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici comunali, non potranno essere attribuiti all'Avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti.
5. Le eventuali violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, ed ad essi spetterà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti idonee iniziative.

ART. 6 Qualifiche Funzionali

1. Gli Avvocati nell'esercizio delle funzioni proprie della professione forense non sono ordinati gerarchicamente, non dipendono per la carica dall'apparato burocratico dell'Ente e sono tenuti al rispetto della Legge Professionale e del Codice Deontologico.
2. Essi si distinguono in:

- n. 1 Avvocato Coordinatore;
 - n. 1 Avvocato Vicario.
3. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella Dotazione Organica vigente dell'Ente, un numero di personale amministrativo adeguato allo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'ufficio legale.

ART. 7

Compiti dell'Avvocato Coordinatore

1. L'Avvocato Coordinatore, primus inter pares, individuato secondo i criteri di anzianità, competenza ed esperienza professionale:
 - a) rappresenta l'avvocatura comunale;
 - b) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
 - c) vigila sull'ufficio e sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
 - d) assegna, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - e) riferisce annualmente al Sindaco sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.
2. L'Avvocato Coordinatore è sostituito, nel caso di assenza o di impedimento, dall'Avvocato Vicario che, in assenza di nomina, è individuato nell'avvocato più anziano in servizio.
3. L'Amministrazione Comunale nella persona dell'Avvocato Coordinatore, nei casi in cui è prevista tale procedura, provvede alla scelta dell'organismo di mediazione che comporta minori oneri per l'Ente.
4. L'Avvocato Coordinatore può inoltre delegare, per i tentativi di conciliazione sia obbligatori che facoltativi, un altro Avvocato comunale oppure altro dipendente comunale in possesso di titolo di studio universitario e di adeguata formazione di tipo giuridico – economica.

ART. 8

Compiti dell'Avvocato Vicario

1. L'Avvocato Vicario coadiuva l'Avvocato Coordinatore in tutte le attività dell'Avvocatura, può su apposita delega, sostituire l'Avvocato Coordinatore in caso di assenza o impedimento.
2. L'attività legale degli avvocati relativa ai giudizi in corso viene documentata, se richiesto, mediante apposite relazioni interne, predisposte e sottoscritte dall'avvocato che si sta occupando della prestazione professionale.

ART. 9

Modalità di svolgimento della Funzione Consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, sono legittimati a chiedere pareri:
 - a) Il Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale;
 - b) Il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;
 - c) Il Segretario Generale;
 - d) Il Responsabile di Servizio.
2. Il parere dell'Avvocatura deve essere richiesto in forma scritta, su questioni giuridiche

- complesse e di interesse generale;
3. La richiesta di parere dovrà essere completa di:
 - a) quesiti;
 - b) documentazione utile;
 - c) relazione in ordine ai fatti;
 - d) indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.
 4. Il parere della Avvocatura, viene reso nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, oppure termini maggiori nel caso di materie complesse.
 5. I pareri espressi dall'Avvocatura oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale, rubricati ed inseriti nella "raccolta pareri".

Art. 10

Sostituzioni e domiciliazioni

1. Gli avvocati dell'avvocatura potranno avvalersi per le pratiche loro affidate dell'ausilio (per sostituzione processuale e collaborazione in generale) di professionisti esterni, renumerandoli esclusivamente con una quota parte dei compensi dovuti ai suddetti avvocati e provenienti da terzi, dopo che l'Ente abbia effettivamente percepito i relativi importi.
2. Nel caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, l'avvocatura Comunale, valutata la necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 11

Convenzione con altri Enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di San Giuseppe Vesuviano abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.
3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alle loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Qualora sopravvenga il predetto nocumento, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato Coordinatore.
6. Per le prestazioni relative ai punti precedentemente indicati, i relativi rapporti verranno definiti negli atti convenzionali.

ART.12

Trattamento economico

1. Per l'attività giudiziaria prestata in favore dell'Amministrazione ed in relazione ai soli giudizi conclusi favorevolmente per l'Ente, spetta ai componenti Avvocati dell'Avvocatura

- Civica un compenso determinato in misura pari ai valori di liquidazione stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, avente ad oggetto il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art.13, comma, 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247*”, ridotti del 10 % (con esclusione del rimborso spese forfettario). Qualora dovessero essere approvate nuove tariffe forensi, si applicheranno automaticamente quest’ultime in luogo del citato D.M. n. 55/2014 senza la necessità dell’adozione di ulteriori atti e con l’applicazione della stessa percentuale di decurtazione del 10%.
2. Ai fini della determinazione dei compensi di cui al comma 1, si considerano conclusi favorevolmente per l’Ente:
 - a) i giudizi in cui la controparte sia risultata soccombente, a seguito di accoglimento delle domande proposte dall’Amministrazione (ove questa rivesta la posizione di attore o ricorrente) o di declaratoria di improcedibilità, improponibilità, inammissibilità o infondatezza delle domande proposte nei confronti dell’Amministrazione o di incompetenza o di difetto di giurisdizione (ove l’Amministrazione rivesta, invece, la posizione di convenuto o resistente);
 - b) i giudizi conclusi con sentenza che dichiara l’obbligo di terzi di tenere indenne l’Amministrazione delle somme al cui pagamento questa sia stata condannata;
 - c) i giudizi conclusi per rinuncia di controparte (ove questa rivesta la posizione di attore o ricorrente) alle domande giudiziarie, per inattività processuale o, comunque, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e/o di carenza di interesse alla decisione e/o di difetto di legittimazione attiva o passiva e/o di improcedibilità e/o di perenzione o altre formule analoghe;
 - d) i giudizi in cui sia intervenuta una transazione favorevole per l’Ente in rapporto a quanto in precedenza richiesto dalla controparte.
 - e) Per giudizi conclusi favorevolmente per l’Ente di cui ai precedenti commi si intendono tutti i giudizi civili, amministrativi, penali, tributari, di lavoro e previdenza, nonché le fasi cautelari di detti giudizi.
 3. A detti giudizi sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti.
 4. I compensi di cui al presente articolo sono dovuti per ogni fase del giudizio e sono dovuti indipendentemente dal passaggio in giudicato delle relative statuizioni giudiziarie.
 5. In caso di giudizi conclusi favorevolmente per l’Ente ai sensi del comma 2 che precede in cui sia stata pronunciata la compensazione delle spese o non vi sia stata pronuncia sulle spese, i relativi compensi, in caso di pluralità di avvocati assegnati all’avvocatura, sono riparti tra i componenti l’avvocatura in base ai seguenti criteri:
 - a) 80 % a favore del legale costituito in giudizio;
 - b) 20 % a favore degli altri legali assegnati all’avvocatura in modo uguale tra tutti i componenti l’avvocatura, quindi, anche in favore degli avvocati non costituiti nei relativi giudizi.
 6. Nel caso di assegnazione all’avvocatura di un solo avvocato i compensi di cui sopra sono integralmente corrisposti al medesimo.
 7. In caso di giudizi conclusi favorevolmente per l’Ente ai sensi del comma 2 che precede in cui sia stata pronunciata la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, le somme recuperate in caso di pluralità di avvocati assegnati all’avvocatura, sono ripartite tra i componenti l’avvocatura in base ai seguenti criteri:
 - a) 80 % a favore del legale costituito in giudizio;
 - b) 20 % a favore degli altri legali assegnati all’avvocatura.
 8. Nel caso di assegnazione all’avvocatura di un solo avvocato i compensi di cui sopra sono integralmente corrisposti al medesimo.
 9. Ove si riscontri nei giudizi in questione una non puntualità negli adempimenti processuali il compenso di cui al precedente punto a) è ridotto al 30% ed il compenso di cui al successivo punto b) aumentato al 30%.

ART. 13

Limiti ai compensi e liquidazione

1. In base alla disciplina introdotta dall'art.9 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, conv. in l. 11 agosto 2014 n.114, per i soli giudizi di cui al comma 3 dell'articolo che precede (spese compensate o mancata pronuncia sulle spese) l'ammontare complessivo dei relativi compensi da corrispondersi ai componenti (o al componente, nel caso di un unico avvocato) l'avvocatura, non potrà eccedere il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 sul capitolo del bilancio comunale n.1058 (spese per liti ed arbitraggi).
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo di tutti i compensi (ovvero i compensi per cause con spese compensate sommati ai compensi per cause con spese recuperate dalla controparte) a corrispondersi non potrà eccedere il trattamento economico complessivo del dipendente avvocato.
3. L'indennità di risultato di cui agli articoli 10 del CCNL del 31/03/1999, 29 del CCNL – Area Dirigenza - del 23/12/1999 e 10 del CCNL 22/01/2004 non sarà corrisposta al Responsabile di servizio destinatario della posizione organizzativa o dell'alta professionalità, ove l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti in forza del presente Regolamento, nell'anno precedente, superi l'importo di euro 20.000,00.
4. Darsi atto che, qualora dovessero essere introdotti nuovi o diversi limiti alla corresponsione dei compensi di che trattasi il presente regolamento si intenderà automaticamente integrato e/o emendato senza la necessità dell'adozione di ulteriori atti.
5. I compensi di cui al presente articolo sono liquidati – previa presentazione delle relative note specifiche – con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Legale e, per i compensi spettanti a quest'ultimo, con determinazione dello stesso Responsabile su relazione istruttoria di altro dipendente assegnato al Servizio Legale e graveranno sull'apposito capitolo del bilancio comunale n. 1058 “Spese per liti ed arbitraggi” o su altro capitolo individuato dall'Amministrazione.
6. All'Avvocato Coordinatore, quale Responsabile di Servizio, è dovuta, altresì, la retribuzione di posizione e di risultato di cui al C.C.N.L. vigente.
7. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione saranno corrisposti all'ex dipendente avvocato, per i giudizi che si concludano favorevolmente per l'Ente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e dallo stesso patrocinati fino alla loro conclusione, i soli compensi relativi alle attività svolte in costanza del detto rapporto di lavoro.
8. In caso di rinuncia all'incarico, indipendentemente dalla motivazione, o di trasferimento ad altro ente e indipendentemente dalla fase in cui il giudizio si trovi, i compensi da pagarsi saranno ripartiti per l'80% all'avvocato che definisce il giudizio ed il 20% all'avvocato rinunciataro o trasferito.

ART. 14

Assegnazione incarichi

1. All'assegnazione di incarichi si provvede secondo criteri di specializzazione tenuto conto dei *curricula* degli Avvocati assegnati all'Avvocatura e della loro pregressa esperienza.
2. Nel caso di segnalazione di un eccessivo carico di lavoro da parte di avvocati assegnati all'avvocatura si potrà procedere al riparto del contenzioso anche in deroga ai predetti criteri di specializzazione.

ART. 15

Segreteria amministrativa della Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del necessario supporto di collaborazione costituito da un

adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale, da essa funzionalmente dipendente e dotata di mezzi e strumenti idonei.

1. Il servizio amministrativo della Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - a) Riceve tutti gli atti giudiziari trasmessi alla Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'ente.
 - b) Detiene il protocollo e l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale;
 - c) Provvede alla fascicolazione ed all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
 - d) Cura la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo
 - e) Si occupa della corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - f) È responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.

ART. 16

Tassa iscrizione albo avvocati

1. L'iscrizione nell'elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati degli enti pubblici, nell'esclusivo interesse del Comune di San Giuseppe Vesuviano, comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dal personale togato dell'Avvocatura Comunale.

ART. 17

Accesso agli Atti

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n°241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti all'accesso i seguenti documenti
 - a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

ART. 18

Pratica Forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi indicati espressamente nella Legge che regolamenta il nuovo ordinamento forense (L. 247 del 31/12/2012 entrata in vigore il 3/02/2013).
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.
3. Ai praticanti ammessi sarà riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma annuale a titolo di rimborso spese.

ART. 19

Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla legge professionale di appartenenza.

ART. 20

Entrata in vigore – Disposizione di rinvio

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2015.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e alle precedenti norme regolamentari